

Civile Ord. Sez. 6 Num. 6422 Anno 2017

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE

Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

Data pubblicazione: 13/03/2017

ORDINANZA

sul ricorso 21540-2015 proposto da:

CARROZZERIA MT', in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI TORRE ARGENTINA, 47, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI CAPRARA, rappresentata e difesa dall'avvocato CARLO GRUMELLI giusta procura a margine della seconda pagina del ricorso;

- ricorrente -

contro

ZURICH INSURANCE PLC, in persona del procuratore speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. VASARI 5, presso lo studio dell'avvocato RAOUL RUDELI, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;

fm

- controricorrente -

nonché contro

DOLCE GIOVANNI, LEASYS PA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 10/2015 del TRIBUNALE di CHIETI SEZIONE DISTACCATA di ORTONA, depositata il 15/01/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO; udito l'Avvocato Giancaspro Nicola (delega avvocato Grumelli Carlo) difensore della ricorrente che si riporta agli scritti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

È stata depositata la seguente relazione.

«1. Elide Ricci, la cui vettura era stata danneggiata in un incidente stradale, cedette alla Carrozzeria MT il proprio credito conseguente ai danni subiti.

La Carrozzeria MT convenne quindi in giudizio, davanti al Giudice di pace di Ortona, la Zurich Insurance ed altri due presunti danneggianti, chiedendo il risarcimento dei danni patiti dalla Ricci.

Si costituì in giudizio la sola società Zurich effettuando un'offerta *banco indicis* di euro 3.000, che non venne accettata.

Espletata l'istruttoria anche con svolgimento di una c.t.u., il Giudice di pace rigettò la domanda sul rilievo che la somma di euro 3.000 era congrua a risarcire tutti i danni, non riconobbe all'attore alcunché a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'attività stragiudiziale tramite la società di infortunistica Civitas, condannò l'attore alle spese di c.t.u. e compensò integralmente le spese di lite.

Fuc

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

2. La pronuncia è stata impugnata dalla Carrozzeria attrice e il Tribunale di Chieti, Sezione distaccata di Ortona, con sentenza del 15 gennaio 2015 ha respinto l'appello, condannando l'appellante al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado.

3. Contro la sentenza del Tribunale di Chieti ricorre la Carrozzeria MT con atto affidato a due motivi.

Resiste la Zurich Insurance PLC con controricorso.

4. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-*bis* cod. proc. civ., in quanto appare destinato ad essere accolto.

5. Con il primo motivo di ricorso si censura, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 1223 cod. civ., per non avere il Tribunale ritenuto ripetibili le spese di assistenza prestate dalla società di infortunistica Civitas.

5.1. Il motivo è fondato.

Come correttamente rilevato dal Tribunale, la sentenza 2 febbraio 2006, n. 2275, di questa Corte, ha stabilito che in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il danneggiato ha facoltà, in ragione del suo diritto di difesa, costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un legale di fiducia e, in ipotesi di composizione bonaria della vertenza, di farsi riconoscere il rimborso delle relative spese legali; se invece la pretesa risarcitoria sfocia in un giudizio nel quale il richiedente sia vittorioso, le spese legali sostenute nella fase precedente all'instaurazione del giudizio divengono una componente del danno da liquidare e, come tali devono essere chieste e liquidate sotto forma di spese vive o spese giudiziali.

La successiva sentenza 21 gennaio 2010, n. 997, ha poi aggiunto che, qualora il danneggiato abbia fatto ricorso all'assistenza di uno studio di

TRUC

consulenza infortunistica stradale ai fini dell'attività stragiudiziale diretta a richiedere il risarcimento del danno asseritamente sofferto al responsabile ed al suo assicuratore, nel successivo giudizio instaurato per ottenere il riconoscimento del danno, la configurabilità della spesa sostenuta per avvalersi di detta assistenza come danno emergente non può essere esclusa per il fatto che l'intervento del suddetto studio non abbia fatto recedere l'assicuratore dalla posizione assunta in ordine all'aspetto della vicenda che era stata oggetto di discussione e di assistenza in sede stragiudiziale, ma va valutata considerando, in relazione all'esito della lite su tale aspetto, se la spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento.

Nella specie il Tribunale, mentre ha osservato che il compenso della società di infortunistica non era proprio dovuto, in quanto nessun importo risultava essere stato recuperato sulla base dell'attività della stessa, ha poi aggiunto che le spese in questione erano state chieste in primo grado come voce a parte rispetto alle spese legali.

In tal modo non risulta chiaro 1) se l'attività svolta dalla società di infortunistica sia da considerare necessitata e giustificata in funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento (come indica la citata sentenza n. 997 del 2010); 2) se il rigetto della domanda di rimborso sia dovuto solo ad un'erronea formulazione della stessa, cioè all'inserimento della spesa sostenuta in una «voce a parte», come sembra far capire il Tribunale di Chieti. In ogni caso, poiché il Tribunale non afferma che la spesa non è stata documentata, sarà necessario in sede di giudizio di rinvio procedere all'accertamento dell'utilità specifica di cui al suindicato n. 1), se del caso chiarendo meglio anche la questione di cui al punto n. 2); dovrà poi essere anche accertato 3) se la spesa con la società di infortunistica sia stata

True

sostenuta proprio dalla Carrozzeria oggi ricorrente o dalla cedente Elide Ricci.

6. L'esame del secondo motivo di ricorso, attinente alla presunta violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., rimane assorbito.

7. Si ritiene, pertanto, che il ricorso vada trattato in camera di consiglio per essere accolto quanto al primo motivo, con assorbimento del secondo».

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Non sono state depositate memorie alla trascritta relazione.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione medesima e di doverne fare proprie le conclusioni, con le precisazioni che seguono.

2. Le spese sostenute per l'attività stragiudiziale in materia di infortunistica stradale possono ingenerare una qualche confusione in quanto, ove tale attività non riesca ad impedire l'instaurazione del giudizio, i relativi esborsi finiranno con ogni probabilità per confluire nella più ampia voce delle "spese legali"; e ciò anche se quest'attività è svolta da società all'uopo istituite, il cui operato non sempre è rapportabile all'attività che l'avvocato (magari il medesimo che ha seguito la fase stragiudiziale) compirà nel corso del giudizio vero e proprio. La confusione rischia di aumentare in quanto la giurisprudenza, pur facendo riferimento alla figura del *danno emergente*, finisce per agganciare il relativo rimborso alla voce delle spese legali.

Tanto premesso, ritiene questa Corte di dover ribadire, in continuità con la citata sentenza n. 997 del 2010, che il danno del quale è stato chiesto il risarcimento ha natura di *danno emergente*, consistente nella spesa sostenuta per l'attività stragiudiziale svolta dall'agenzia incaricata di simili pratiche. L'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di

truc

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata *ex ante*, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio.

Da tanto consegue che il rilievo, contenuto nella sentenza oggetto del presente ricorso, secondo cui tali spese erano state chieste come "voce a parte" rispetto alle "spese legali" è inconferente ai fini del rigetto della domanda, posto che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un legale, è comunque un qualcosa di intrinsecamente diverso rispetto alle spese legali vere e proprie. Come pure è scorretta la decisione del Tribunale di Chieti nella parte in cui, come si è detto, ha ancorato il rigetto della domanda alla circostanza per cui nessuna somma era stata recuperata grazie all'operato della società Civitas, addetta all'espletamento delle attività suddette.

Il giudice di rinvio, quindi, dovrà compiere simile valutazione *ex ante* e dovrà anche accertare se e da parte di chi l'esborso sia stato realmente sopportato; ciò tenendo presente la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale nella assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, la comunicazione dell'offerta dell'impresa assicuratrice, non accettata dal danneggiato, e il pagamento della somma offerta, previsti e disciplinati dall'art. 148 del d.lgs. n. 209 del 2005, non esonerano il danneggiato, che agisca in giudizio per il risarcimento dei danni causati dal medesimo sinistro, dagli oneri di allegazione e di prova posti a carico dell'attore (sentenza 27 novembre 2015, n. 24205).

3. In conclusione, è accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo.

La sentenza impugnata è cassata e il giudizio è rinviato al Tribunale di Chieti, in persona di un diverso Magistrato, il quale deciderà

TWC

attenendosi alle indicazioni della presente pronuncia e provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Per questi motivi

La Corte *accoglie* il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo, *cassa* la sentenza impugnata e *rinvia* al Tribunale di Chieti, in persona di un diverso Magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 6 dicembre 2016.

fm